

CONTRATTO DI TRASPORTO

Tra le Società:

SUD TRASPORTI S.R.L. – sede legale via Brucoli n. 22, 95121 Catania - Capitale sociale € 260.000,00 int. versato. Iscritta all’Albo di Catania degli Autotrasportatori di cose per conto terzi n. CT/8704277/V/00- Registro Imprese di Catania e C.F. n. 02470710019 – P.IVA n. 01873320871- R.E.A. 134194- Albo Spedizionieri n°.39. In persona dell’Amministratore Unico Dott.ssa Grazia Cocuzza.

e:

< RAGIONE SOCIALE CLIENTE > con sede legale a
< INDIRIZZO > C.F. e P.IVA
< CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA >, in persona del legale
rappresentante < NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE >,
dall’altra

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI

Il presente si applica a tutti i rapporti contrattuali relativi al conferimento al vettore Sud Trasporti s.r.l. di incarichi di trasporto da effettuarsi nell’ambito del territorio nazionale e internazionale.

Ai fini del presente contratto e condizioni:

A) Per vettore si intende l’impresa di autotrasporti, iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e autorizzata al trasporto di cose per conto terzi, ai sensi dell’art. 41 della legge 298/74.

B) Per committente si intende colui che conferisce l’incarico e dispone la consegna delle merci al vettore.

C) Per destinatario si intende il creditore della prestazione nella fase finale della consegna della merce.

D) Per Subvettore si intende l’impresa di autotrasporti, iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e autorizzata al trasporto di cose per conto terzi, ai sensi dell’art. 41 della legge 298/74, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

F) Per caricatore, si intende colui che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.

E) Per spedizione si intende il quantitativo di merce relativo ad un singolo documento di accompagnamento dei beni viaggianti od eventuale documento sostitutivo.

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto con decorrenza dalla data di sottoscrizione, è a tempo indeterminato, con facoltà di recesso per entrambe le parti, con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di 30 giorni, ed è diretto a disciplinare un numero indefinito di trasporti.

ART. 2 BIS –IDENTIFICAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE


Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia: _____ ;



Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Committente darà incarico al vettore di trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto nel periodo di vigenza del presente contratto, di cui a tali effetti andrà considerata parte integrante ed al quale sarà allegata.

ART. 2 TER – IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

L' identificazione dei trattori, delle motrici e dei semirimorchi è nell' allegato n: 

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi

ART. 2 QUATER – LUOGO DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DELLE MERCI

Qualora i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. Dette comunicazioni sono da intendersi a tali effetti parte integrante del presente contratto.

ART. 3 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'OPERATO DEI CONDUCENTI

Il Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, di osservare i contratti collettivi ed individuali di lavoro, la normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il presente contratto per tutto quanto non espressamente previsto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare da quelle di cui agli art. 1678 c.c. e segg., della legge 1 marzo 2005 n°32 e dal D.Lgs n° 286 del 21/11/2005.

ART. 4 - MODIFICHE E/O VARIANTI

In virtù della consegna di merci per il trasporto di cose per conto terzi alla Sud Trasporti s.r.l. il committente accetta integralmente a tutti gli effetti le condizioni generali di trasporto di seguito specificate che riproducono gli impegni e gli obblighi delle parti. Resta inteso che le parti o i loro mandatarari non potranno modificare o variare le presenti condizioni generali. Qualora risultassero modifiche o varianti queste si considerano non apposte.

ART. 5 -TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ai rapporti indicati nell'art. 1, regolati da libera pattuizione tra le parti si applicheranno le tariffe e le condizioni di pagamento indicate in apposito foglio separato (listino), oppure le tariffe che verranno concordate di volta in volta nella conferma d'ordine di trasporto.

Il termine di pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del vettore, ex art. 83 bis L.133/2008, in applicazione del Dlgs 231/2002.

ART. 6 – MODALITA' ED ESECUZIONE DELL'INCARICO - TERMINI DI RESA

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al vettore devono essere confermati per iscritto dal committente attraverso ordine di trasporto scritto inviato a mezzo fax e/o e-mail. Al committente

verrà restituita conferma d'ordine riportante tutte le condizioni contrattuali pattuite. In particolare gli incarichi accessori al semplice trasporto o eventuali termini di consegna tassativi, devono risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, dovranno essere messi per iscritto. I termini tassativi in ogni caso, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore. Eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto.

Si specifica altresì, che le operazioni di carico e scarico sono a cura ed onere, rispettivamente, di chi consegna la merce e di chi la riceve. I tempi massimi occorrenti per le operazioni di carico/scarico sono pari a _____ ore.

Le Parti concordano che il periodo di franchigia, di cui all'art. 6-bis del D. L.vo 286/2005 e con le eccezioni di cui al medesimo articolo, è di due ore di attesa per il carico e di due ore di attesa per lo scarico.

ART. 7 - MERCI PERICOLOSE (ADR)

Si precisa che il vettore è in possesso di regolare autorizzazione, e nella disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal committente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell'art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e malleare il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da questo ultimo subito.

Il trasporto di merci pericolose viene eseguito in intermodalità (art. 21).

Il committente, per consentire al vettore di chiedere alle Autorità Portuale del Porto di imbarco il rilascio delle autorizzazioni necessarie ed indispensabili al trasporto, è tenuto ad inviare al Customer Service del vettore i seguenti documenti, entro le ore 9,00 del mattino precedente la data di carico: 1) Scheda dati sicurezza (16 punti), 2) Multimodal Dangerous Goods Form.

ART. 8 – TRASPORTO PRODOTTI ALIMENTARI E/O MEDICINALI

Si accettano esclusivamente prodotti alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge.

ART. 9 – TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Si accettano trasporti relativi a rifiuti pericolosi e non pericolosi delle categorie 2, 4 e 5.

ART. 10 - IMBALLAGGIO

Il committente deve provvedere a sua cura all'imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio.

I danni che eventualmente derivassero all'automezzo ed al carico da imballaggio inadeguato, graveranno sul committente. Il committente deve provvedere a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenire l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro.



I bancali, roll containers, gabbie ecc., forniti dal committente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario, a meno che non ne venga espressamente richiesta dal committente la restituzione in seno al contratto.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 11-bis del D.L.vo 286/05 e successive modifiche ed integrazioni, il Vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzati, a meno che non ne venga espressamente richiesto dal Committente mediante l'inserimento di apposite istruzioni nell'ordine di trasporto. In tal caso il Vettore per il servizio accessorio prestato avrà diritto ad un compenso aggiuntivo fissato nell'allegato listino, che si andrà a sommare al corrispettivo del trasporto di ritorno al Committente

ART. 11 - GIACENZA

La giacenza si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all'apertura della "posizione di giacenza" e all'immediata comunicazione al committente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al committente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza e gli ulteriori costi da esse generati, oltre il conseguente trasporto, verranno addebitati al Committente.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - LIMITE RISARCITORIO E COPERTURA ASSICURATIVA

I trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, fino ad un limite massimo di euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Tale limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore.

I trasporti per l'estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce.

In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D.Lgs. n. 286/2005 e dal regime C.M.R. o Convenzione di Varsavia, a seconda delle leggi applicabili.

Sia per l'applicazione degli obblighi di legge sia in presenza di mandato assicurativo, il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe esposte sui documenti di trasporto.

Si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro specifico mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente al ritiro della merce. Si conviene il superamento dei limiti di responsabilità in parziale deroga all'art. 10 II comma, Dlgs n.286 del 21/11/2005, solo dietro espressa richiesta scritta del committente.

ART. 13 - SUBVEZIONE

Nell'esecuzione del presente contratto il Vettore potrà dare il servizio in subvezione stipulando apposito contratto in forma scritta, secondo il modello del presente contratto.



ART. 14 - RITIRI E CONSEGNE

Il ritiro e/o la consegna della merce al domicilio preventivamente concordato si intendono effettuate sul pianale del camion al numero civico del committente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato nell'ordine del committente.

Il committente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o consegna al domicilio entro i tempi strettamente necessari all'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci; tali operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è posto a loro disposizione. Le soste al carico/scarico superiori alle 2 ore saranno addebitate al costo di € 40 + IVA per ora/frazione.

ART. 15 – VARIAZIONE E ANNULLAMENTO LUOGO DI CARICO/SCARICO

Eventuali disposizioni del committente di variazione del luogo di carico e scarico e/o annullamento del carico/scarico stesso saranno osservate dal Vettore solo se impartite per iscritto in tempo utile cioè almeno il giorno prima dell'operazione di carico/scarico e comunque solo se la modifica chiesta sia ancora attuabile. In caso di annullamento verrà applicata una penale di 300 Euro + IVA

ART. 16 - CONTRASSEGNO

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal committente esclusivamente indicandolo sull'ordine del cliente e riportato sui documenti di trasporto (D.D.T.) in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci (colli - peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette all'estero, seguita dall'importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra CEE) esposto in cifre e in lettere. L'inadempimento delle formalità succitate comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Si accettano mandati di incasso per contrassegni non superiori a € 50.000,00

ART. 17 – PRESUNZIONE DI FORTUITO

Ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente art. 12), le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l'evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l'esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. Ai sensi dell'art. 1694 C.C. si presumono casi fortuiti o di forza maggiore a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: A) Il furto. B) La rapina. C) Il saccheggio. D) Gli scioperi. E) Le serrate. F) Le sommosse. G) Gli atti di terrorismo. H) La pirateria. I) L'incendio. J) Le calamità. K) Le interruzioni della viabilità.

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

Il ritardo nei pagamenti dovuti al Vettore per i servizi resi darà automaticamente luogo all'applicazione degli interessi di mora ex D.L.g.s. del 9/10/2002 n° 231 dalla data di scadenza per il pagamento sino all'effettivo soddisfo.

ART. 19 – PRIVILEGIO - DIRITTO DI RITENZIONE – COMPENSAZIONE

Il Vettore, ai sensi degli artt. 2761 e 2576 c.c., ha privilegio e diritto di ritenzione su ogni bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, da diritti doganali, da anticipi e/o da altri oneri di qualunque natura connessi al trasporto ed ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati fino a quando tali crediti e oneri non sono stati pagati e/o rimborsati. Il privilegio può essere attuato sulle cose che il vettore detiene anche indirettamente, come nel caso in cui si avvalga di subvettori.

Il privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, stante che i singoli trasporti oggetto del presente costituiscono esecuzione di un unico contratto.

Il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti, comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, relativi a prestazioni periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, compresi i contrassegni incassati per conto del committente. Il cliente/committente autorizza sin d'ora la compensazione.

ART. 20 – ADEGUAMENTO CARBURANTE EX Legge 133/2008 (art. che soddisfa l'elemento essenziale di cui alla LETT. d), art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 286/05).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente contratto circa l'osservanza dei costi minimi di sicurezza, si dispone, ai sensi dell'art 83 bis comma 4) della legge n. 133/08, che la parte del corrispettivo dovuto dal Committente relativa al costo del carburante sostenuto da Sud Trasporti s.r.l. per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, corrisponderà alla tariffa contrattuale moltiplicata per la percentuale di incidenza del costo del carburante sulla tariffa di trasporto che viene stabilita come dall'Allegato 1 che è stata determinata in funzione della media dei tipi di veicoli utilizzati e della lunghezza delle tratte percorse.

Le parti convengono sull'applicazione del meccanismo di adeguamento della componente di costo del trasporto in relazione all'incidenza del prezzo del carburante secondo quanto stabilito dall'art. 83 bis commi 5) della legge n.133/08 e successive modifiche.

Il costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà adeguato sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione mensilmente accertato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <https://dgsaie.mise.gov.it/PREZZI-MENSILI-CARBURANTI>.

Il Prezzo del gasolio di riferimento per i trasporti nazionali, al netto delle tasse:

€ -----,-----/lt < MESE RIFERIMENTO > 2023.

L'incidenza del costo del gasolio sulla tariffa: _____ %

Laddove dette variazioni dovessero superare il +/- 2% (due per cento) il valore definito nell'Allegato 1 (Base costo Gasolio), valore che le parti dichiarano di prendere a riferimento al momento della sottoscrizione del presente contratto, il vettore provvederà a recuperare la suddetta variazione. La compensazione avverrà applicando al corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese nel mese di riferimento, la percentuale di variazione individuata al punto precedente, rapportata alla percentuale di incidenza del costo del carburante sulla tariffa di trasporto e riportata nell'allegato tariffario (corrispettivo X variazione del prezzo del gasolio X percentuale di incidenza); tale conguaglio verrà addebitato/accreditato sulla fattura con cadenza mensile.

ART. 21 – TRASPORTI INTERMODALI

Il vettore ha la facoltà di eseguire il trasporto utilizzando diverse modalità anche combinate tra loro (stradale, marittimo, su rotaia, ecc.). In questi casi non sarà responsabile per l'eventuale ritardo nella consegna della merce che sia conseguenza di circostanze al di là del suo controllo quali atti od

omissioni addebitabili a dogane, compagnie ferroviarie e/o di navigazione. Ciò comporterà l'esonero della responsabilità del vettore.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Si indica quale Foro competente, per eventuali controversie che dovessero insorgere in ragione e conseguenza del presente contratto, il Foro di Catania.

ART. 23 - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Art. 24 -DIRITTI E TARIFFE

A) DIRITTO DI CONTRASSEGNO

Diritto del 2% con un minimo di € 20,00 per ogni singolo contrassegno. Condizione indispensabile per l'assunzione di una ns. responsabilità per l'incasso dei contrassegni è la loro chiara e precisa indicazione scritta sul documento di trasporto della merce e sull'ordine del committente.

B) DIRITTO DI ANNULLAMENTO CONTRASSEGNO

€ 20,00 + iva.

C) TARIFFE DI TRASPORTO

Come da allegato tariffario 1

L.C.S.

Data ___/___/2023

Il Committente

Il Vettore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano espressamente : ART. 6) MODALITA' ED ESECUZIONE DELL'INCARICO - TERMINI DI RESA; ART. 10) IMBALLAGGIO; ART. 13) SUBVEZIONE; ART. 16) CONTRASSEGNO; ART. 17) PRESUNZIONE DI FORTUITO; ART. 21) TRASPORTI INTERMODALI; ART. 19) DIRITTO DI RITENZIONE E PRIVILEGIO; ART. 22) FORO COMPETENTE.

Data ___/___/2023

Il Committente

Il Vettore

